

PROTOCOLLO D'INTESA

Procedure per l'attivazione di forme di accoglienza dei bambini in carcere con la madre

TRA

- Il Garante regionale dei diritti della persona
- Direzione dell' I.C.A.M. della Casa di Reclusione Femminile di Venezia, Ministero della Giustizia,
- Direzione dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Venezia, Ministero della Giustizia
- Questura di Venezia
- Comune di Venezia
- Comitato dei Sindaci dei Comuni di Marcon, Quarto d'Altino, Venezia
- Azienda ULSS 3 "Serenissima" Venezia

PREMESSO CHE

La legge 21 aprile 2011, n. 62 "*Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori*", fissa a sei anni il limite di età dell'accoglienza dei bambini con le loro madri ristrette in un Istituto di pena. Dopo tale età i bambini vengono dimessi e affidati ai loro familiari o a terzi (comunità educative o famiglie affidatarie).

La scelta del limite di età precedentemente fissato a tre anni per la permanenza dei bambini in carcere con le loro madri rispondeva coerentemente all'esigenza dei bambini di costruire le proprie rappresentazioni interne della loro relazione con la madre, rappresentazioni fondamentali che si costruiscono nei primi anni di vita e che fungono da modello e da base per le esperienze future.

Il prolungamento a sei anni della loro permanenza in carcere impone di considerare che le esigenze dei bambini già prima dei tre anni di età si ampliano e le relazioni sociali e i rapporti con il mondo esterno acquistano per loro sempre maggiore importanza.

Gli ambienti carcerari, anche nelle situazioni migliori come gli Istituti a custodia attenuata per detenute madri (I.C.A.M.), sono luoghi che da soli non possono soddisfare pienamente le esigenze evolutive di un bambino che

necessita di costruire una relazione nutritiva con la madre e di sperimentare le proprie capacità affettive e relazionali, acquisite attraverso tale relazione, anche con l'ambiente esterno, fonte di nuovi stimoli e occasione di nuove esperienze necessarie per un loro armonico sviluppo.

La crescita dei bambini ristretti con le loro madri in carcere va accompagnata e sostenuta attraverso interventi individuali e personalizzati di supporto, in primis, alla loro relazione con la madre, che rappresenta la figura di riferimento principale e fondamentale ma che, proprio per la sua condizione di detenuta, può trovarsi in uno stato emotivo di ansia, di preoccupazione o di depressione e, in secondo luogo, di supporto alla scoperta del mondo esterno attraverso la costruzione di nuove relazioni ed esperienze di socializzazione.

Il benessere psico-fisico di questi bambini richiede la sinergia di più soggetti istituzionali e della società civile che insieme costruiscono e sostengono la globalità degli interventi necessari per superare le limitazioni imposte da un ambiente di vita ristretto come gli istituti carcerari.

Nell'esperienza veneziana va evidenziata la preziosa opera dell'Associazione A.P.S. "La Gabbianella e altri animali" che negli anni ha assicurato l'accompagnamento dei bambini dal carcere all'asilo nido e ritorno, ha offerto loro molteplici occasioni, esterne al carcere, di socialità con pari e con adulti significativi e ha agito attivamente per la promozione della solidarietà e dell'affido familiare, anche attraverso l'individuazione di risorse per l'affido diurno dei bambini stessi.

Al fine di prevenire alcune problematiche evidenziate dalle istituzioni competenti e dall'associazione "La Gabbianella e altri animali", che negli anni ha collaborato con il carcere femminile della Giudecca e con il Comune di Venezia nell'ambito della cura dei bambini ristretti con le loro madri tenuto conto del Tavolo Interistituzionale attivato dall'allora Pubblico tutore dei minori della Regione del Veneto che ha prodotto, in data 29 aprile 2015 la stipula di un Protocollo d'Intesa "Procedure per l'attivazione di forme di accoglienza dei bambini in carcere con la madre".

Tenuto altresì conto che il Protocollo d'Intesa del 29 aprile 2015 è cessato per la rinuncia di una parte manifestata in data 9 aprile 2018, e vista la lettera del Garante regionale dei diritti della persona del 28 dicembre 2018 che comunicava di non ritenere opportuno disperdere l'impegno ed il lavoro che a vario titolo le istituzioni in indirizzo e l'associazione "La Gabbianella e altri animali" hanno svolto in questi anni nei confronti dei tanti minori che si sono trovati a trascorrere periodi più o meno brevi all'interno dell'ICAM, visto l'esito positivo dell'incontro del 7 febbraio 2019 nel quale tutte le parti si sono dichiarate disponibili alla stesura di un nuovo Protocollo con i necessari adeguamenti al nuovo contesto giuridico, affinché i bisogni dei bambini e delle loro madri vengano individuati fin dall'ingresso nell'I.C.A.M predisponendo gli interventi più opportuni e, nel caso di persone straniere, attivando le procedure necessarie per affrontare la loro condizione giuridica, anche in vista della loro dimissione.

Tenuto conto che in data 22 maggio veniva raccolta l'ultima firma del nuovo protocollo e che in data 11 novembre, presso la sede del garante presenti tutti i soggetti firmatari dello stesso ad eccezione della assenza giustificata della Questura, veniva effettuato il primo tavolo di monitoraggio del nuovo protocollo dove veniva sottolineato che il gruppo di lavoro operativo doveva avere la composizione prevista nel protocollo medesimo e che il momento della dimissione del bambino per il raggiungimento dei sei anni doveva essere affrontato da parte di tutti gli operatori con un grande anticipo rispetto alla scadenza.

Tenuto altresì conto che in data 18 novembre la dottoressa Forcolin a nome dell'associazione "La Gabbianella ed altri animali" a seguito della riunione del proprio direttivo del 14 novembre comunicava la rinuncia dell'associazione medesima alla partecipazione al Protocollo d'Intesa e, che a seguito di tale rinuncia il Garante ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b), in data 12 dicembre ha convocato il tavolo interistituzionale che si è riunito il 28 gennaio 2020 presso la sede del Garante, presenti i sottoscrittori del protocollo del maggio 2019 salvo la parte rinunciataria.

Visto che tutti i presenti hanno ritenuto che permangono le ragioni di interesse nel proseguire le attività di protezione e cura dei minori presenti nell'Icam della Giudecca e che è opportuno che allo stesso aderisca anche l'Azienda Ulss 3 "Serenissima" dando mandato al Garante di acquisirne il consenso.

Visto che permangono le ragioni di interesse nel proseguire nell'attività di Protezione e Cura dei minori presenti nell'Icam della Giudecca.

VISTO CHE

La legge 26 luglio 1975 n.354 "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" e successive modifiche ed integrazioni prevede:

- All'articolo 11-bis commi 1 e 2:
 1. *Gli istituti penitenziari e gli istituti a custodia attenuata per detenute madri trasmettono semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro, con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso motivato, di adottare i provvedimenti di propria competenza.*
 2. *Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni nei medesimi istituti indicati, ai fini di cui al comma 1. Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.*
- all'articolo 17 comma primo: *"La finalità del reinserimento dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando*

la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa."

- all'articolo 45: *"Il trattamento dei detenuti e degli internati è integrato da un'azione di assistenza alle loro famiglie. Tale azione è rivolta anche a conservare e migliorare le relazioni dei soggetti con i familiari e a rimuovere le difficoltà che possono ostacolarne il reinserimento sociale. E' utilizzata, all'uopo, la collaborazione degli enti pubblici e privati qualificati nell'assistenza sociale".*
- all'art 46: *"Il detenuti e gli internati ricevono un particolare aiuto per un periodo di tempo che immediatamente precede la loro dimissione e per un congruo periodo a questa successivo. Il definitivo reinserimento nella vita libera è agevolato da interventi di servizio sociale svolti anche in collaborazione con gli enti indicati nell'articolo precedente (...)"*

Il decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n.616 *"Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza."* agli artt. 22 e 23 attribuisce al Comune le funzioni amministrative riguardanti sia l'assistenza post-penitenziaria che quella a favore dei minorenni in situazione di rischio sociale;

La legge 4 maggio 1983, n.184, *"Diritto del minore ad una famiglia"* e successive modificazioni ed integrazioni", prevede:

- all'art. 1, comma 1, *"Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia";*
- all'art. 2 che *"Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno." E se ciò non fosse possibile "è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza (...)"*

La Convenzione Internazionale delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata dall'Italia con la legge 27 maggio 1991, n.176 prevede:

- all'art. 3 *"In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei Tribunali, delle Autorità amministrative o degli organi legislativi l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, ed a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati."*

La legge 28 agosto 1997, n.285 *“Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza.”* detta gli orientamenti per la promozione dei diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza ed esprime indirizzi in ordine alla realizzazione di attività di aiuto alla crescita per i bambini e i ragazzi e di supporto della funzione educante degli adulti che se ne occupano.

La legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" dispone:

- all'art. 2, comma 3: *"I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali";*
- all'art. 19, comma 1; lett. e) *"I comuni associati, negli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale di cui all'articolo 18, comma 6, a definire il piano di zona, che individua (...) le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'Amministrazione penitenziaria e della giustizia".*

La legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 *“Garante regionale dei diritti della persona”*:

- all'articolo 1 comma 1 istituisce il *“Garante regionale dei diritti della persona, di seguito denominato Garante, nel rispetto della Costituzione, dei trattati internazionali e della normativa regionale, nazionale ed europea.”*
- al comma 2 recita *“Il Garante esercita le seguenti funzioni:*
 - a) garantisce in ambito regionale, secondo procedure non giurisdizionali di promozione, di protezione e di mediazione, i diritti delle persone fisiche e giuridiche verso le pubbliche amministrazioni e nei confronti di gestori di servizi pubblici;*
 - b) promuove, protegge e facilita il perseguimento dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;*
 - c) promuove, protegge e facilita il perseguimento dei diritti delle persone private della libertà personale.”*

**LE PARTI, CIASCUNA PER QUANTO DI COMPETENZA, CONVENGONO
SUL PRESENTE PROTOCOLLO D'INTESA**

Art. 1

OGGETTO

1. Il presente Protocollo d'intesa si prefigge di garantire ai bambini che si trovano in carcere con le loro madri fino al compimento del sesto anno di età e a quelli che al compimento di tale età, o anche prima se ne ricorrono le condizioni, vengono dimessi, tutti gli interventi necessari alla loro crescita e alla costruzione del loro benessere psico-fisico. Delinea pertanto strategie di intervento da parte delle Istituzioni a supporto delle necessità dei bambini accolti con le loro madri (italiane, straniere regolari e irregolari) presso l'Istituto a custodia attenuata per madri detenute (I.C.A.M.) della Giudecca.

Art. 2

DESTINATARI

1. Destinatari del presente Protocollo sono i bambini di età compresa tra zero e sei anni ristretti con le loro madri:
 - a) residenti o stabilmente dimoranti nel Comune di Venezia;
 - b) residenti o stabilmente dimoranti in altri comuni italiani;
 - c) non residenti in Italia.

Art. 3

IMPEGNI

1. I soggetti sopra richiamati in virtù del presente Protocollo d'intesa, e a decorrere dalla data odierna, si impegnano a rispettare le procedure contenute nel documento "Accoglienza delle madri e dei bambini presso l'ICAM di Venezia" (Allegato A) facente parte integrante del presente Protocollo.

2. Il Garante regionale dei diritti della persona si impegna altresì a monitorare l'attuazione del protocollo d'intesa e convoca il Tavolo almeno una volta l'anno. Il Garante inoltre convoca il Tavolo su richiesta del Direttore del carcere, su richiesta del Garante medesimo o su richiesta di almeno due delle parti che hanno sottoscritto il presente Protocollo.

Art.4

VALIDITA'

1. Il presente atto ha validità biennale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione ed è tacitamente rinnovato alla scadenza.
2. Il Garante regionale si impegna a convocare al più presto e non oltre il termine di trenta giorni il Tavolo interistituzionale per la verifica delle procedure e delle modalità di azione di cui all'allegato A qualora riceva lettera motivata:
 - d) di adesione al presente protocollo di altro soggetto pubblico o privato;
 - e) di rinuncia da parte di un soggetto sottoscrittore del presente protocollo.

ALLEGATO A

Nel processo di accoglienza dei minori presso l'I.C.A.M. vanno distinte quattro fasi:

- I. ingresso,
- II. restrizione,
- III. dimissione,
- IV. post dimissione.

Ognuna di queste fasi richiede l'attivazione di diversi attori istituzionali che metteranno in campo, a partire dalle proprie funzioni, competenze, responsabilità e procedure che necessitano di essere coordinate.

I. FASE DI INGRESSO

PROCEDURE ALL'INGRESSO

La Direzione dell'I.C.A.M., all'ingresso di una madre con il proprio bambino:

a) informa e contatta:

- l'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna (U.I.E.P.E.) di Venezia;
- il Comune competente in riferimento all'ultima residenza in Italia o dove la madre e il minore risultavano stabilmente dimoranti;
- il Comune di Venezia – Direzione Coesione Sociale – Servizio Infanzia e Adolescenza e Servizio Adulti e Famiglie – per coloro che non hanno mai avuto alcuna residenza o stabile dimora in Italia;
- l'Ufficio immigrazione della Questura di Venezia (nel caso di detenute extracomunitarie);
- la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni come previsto dall'art. 11 bis della legge n. 354 del 26 luglio 1975 *“Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”* e successive modifiche ed integrazioni;

b) raccoglie le dichiarazioni della madre detenuta e la documentazione in suo possesso relativa alle relazioni tra il proprio figlio minore ed eventuali parenti;

c) trasmette le informazioni raccolte all' U.I.E.P.E. per gli eventuali interventi di competenza.

La Direzione dell'U.I.E.P.E.:

a) in assenza di informazioni si attiva per verificare l'esistenza di parenti entro il quarto grado del minore.

RUOLO DEI DIVERSI SOGGETTI E PROCEDURE PER L' ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SUPPORTO E ACCOGLIENZA

La Direzione dell'I.C.A.M.:

a) promuove interventi di supporto e accompagnamento alla relazione tra madre e figlio e tra bambino e mondo esterno, sia all'interno dell'I.C.A.M. sia all'esterno, finalizzati a garantire le migliori condizioni per uno sviluppo affettivo e relazionale armonico dei bambini presenti nell'Istituto;

b) prima del compimento dei sei anni d'età del bambino, e anche prima, se ricorrono le condizioni per una dimissione anticipata, segnala all'U.I.E.P.E.

la necessità di provvedere alla cura dell'uscita del minore dal carcere;

- c) ogni sei mesi trasmette alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni l'elenco dei minori collocati all'ICAM, con l'indicazione specifica per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche;
- d) verificati i presumibili tempi di permanenza del minore presso l'I.C.A.M. e in riferimento alla fascia di età, attiva, un programma di interventi personalizzati che abbia come finalità prioritaria il benessere del bambino ed attiva altresì in collaborazione con gli altri soggetti coinvolti (U.I.E.P.E., Servizi del Comune di Venezia, Servizi della Sanità penitenziaria, e l'eventuale associazione di volontariato o il volontario che supporta il bambino), uno specifico gruppo di lavoro (d'ora in poi chiamato G.d.L.) che dovrà redigere un Progetto Quadro di cura e protezione del bambino in riferimento a quanto previsto dalle "*Linee di indirizzo nazionali sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità*". Laddove il minore risieda in Comune diverso dal Comune di Venezia il componente del G.d.L. sarà il referente dei Servizi Sociali di quel Comune (nelle forme e nei modi che la distanza fisica dalla sede dell'I.C.A.M. lo consentano).

Il suddetto Progetto Quadro sarà redatto e gestito in collaborazione con gli altri soggetti dal Servizio infanzia e adolescenza del Comune di Venezia, secondo quanto indicato di seguito fra le attività poste in capo ai Servizi del Comune di Venezia alla lettera a), e coinvolge in prima persona la madre che viene costantemente informata e invitata a dare il proprio consenso per eventuali attività e/o azioni che lo necessitino. In caso di mancato consenso la situazione potrà essere evidenziata nella relazione semestrale di cui alla lettera c), oppure, in presenza di gravi motivi, la situazione verrà segnalata con urgenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni. In questo caso ne viene data informazione anche al Garante;

- e) informa la madre sulla opportunità/necessità di far frequentare al bambino l'ambiente esterno ed eventuali servizi per la prima infanzia, anche con la collaborazione del personale educatore dell'I.C.A.M. e dell'eventuale associazione di volontariato o del volontario che supporta il bambino, acquisendone il consenso.

I Servizi del Comune di Venezia, Direzione Coesione Sociale - Servizio Infanzia e Adolescenza e Servizio Adulti e Famiglie:

destinatari: - bambini residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Venezia.

Il Comune di Venezia:

- a) si impegna a garantire la redazione e gestione di un Progetto Quadro di cura, protezione e tutela ai bambini di sua competenza che vivono in carcere con le loro madri fino all'età di sei anni e a quelli che raggiunta tale età, o prima se ritenuto opportuno nel loro superiore ed esclusivo interesse, vengono dimessi senza la madre che non ha ancora finito di scontare la pena, anche privilegiando, se necessario, l'attivazione delle diverse tipologie di affidamento familiare;
- b) offre consulenza e supporto alle associazioni di volontariato per la formazione dei volontari;
- c) riserva di n. 2 posti negli asili nido comunali e n. 2 posti nelle scuole per l'infanzia comunali siti nella Municipalità di Venezia-Murano-Burano per l'inserimento dei bambini che vivono in carcere con le madri detenute e dà disponibilità per individuare idonee procedure al fine di assicurare la più opportuna precedenza per gli inserimenti.

I Servizi Sociali di altri Comuni:

destinatari: - bambini residenti o stabilmente dimoranti.

I Comuni di ultima residenza o stabile dimora dei minori presenti in ICAM, in funzione dei propri compiti di istituto relativi alla garanzia dei diritti di cura e protezione di tutte le persone minori di età:

- a) elaborano e gestiscono i progetti di accoglienza, cura, protezione e/o tutela del bambino che esce dal carcere senza la madre al compimento dei 6 anni o anche prima se ritenuto utile per il suo superiore ed esclusivo interesse, privilegiando, se privo di una famiglia allargata idonea e disponibile, l'attivazione di un affido etero-familiare o altre forme di supporto;
- b) partecipano al G.d.L. per la redazione del Progetto Quadro oppure possono chiedere la collaborazione del Servizio Infanzia e Adolescenza del Comune di Venezia nella gestione tecnica del Progetto Quadro mantenendo in capo a sé l'assunzione delle eventuali spese vive che ne potrebbero derivare;
- c) assumono la retta prevista dal Comune di Venezia per il servizio Nido, previo accordo con la Direzione dell'I.C.A.M. e il Comune di Venezia e, qualora non sia riscontrata l'indigenza dei civilmente obbligati, con la possibilità di rivalsa;
- d) collaborano (nelle forme e nei modi che la distanza fisica dalla sede dell'I.C.A.M. consentono) per la realizzazione degli interventi di solidarietà e di affidamento diurno nei casi previsti dalla lettera a) o in altri ritenuti

necessari, predispongono la formalizzazione e l'assunzione del contributo come da proprio regolamento e possono procedere come segue:

- contattano il Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare dei distretti 1 e 2 per avviare un affido diurno o residenziale laddove non abbiano altre risorse da proporre, attraverso il reperimento della risorsa affidataria più adeguata;
- erogano un contributo economico alle famiglie che si impegnano a svolgere il servizio richiesto in base al regolamento vigente nella propria Amministrazione.

Il Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare dei distretti 1 e 2:

nei casi in cui si renda necessario un provvedimento di affido diurno o residenziale:

- a) su richiesta del Comune competente per la cura, protezione e tutela del minore effettua la valutazione di idoneità della potenziale famiglia affidataria residente nel territorio del Centro medesimo;
- b) in accordo con il Comune competente per la cura, protezione e tutela del minore, la madre, la Direzione dell'ICAM e l'U.I.E.P.E., elabora il progetto di affido del bambino, definendo gli obiettivi, le modalità, i tempi di attuazione e la sua durata, tenendo conto delle caratteristiche della pena della madre e delle sue effettive risorse disponibili all'uscita dal carcere. Nel caso in cui sia già presente una relazione significativa tra il bambino e un volontario attivo all'interno del carcere e quest'ultimo si renda disponibile ad accoglierlo in affido familiare, tale condizione costituirà preferenza, sempre previo percorso per l'acquisizione dell'idoneità all'affido familiare;
- c) accompagna e sostiene le persone/famiglie affidatarie per tutto il tempo dell'esperienza di affido diurno o residenziale.

L'Azienda Ulss3 "Serenissima"

- a) collabora con gli altri soggetti tramite i distretti nonché per il tramite del Responsabile della Sanità penitenziaria, componente del G.d.L. per la stesura di un Progetto Quadro di cura e protezione del bambino e garantisce la più proficua collaborazione dei servizi socio-sanitari eventualmente necessari per la cura e tutela del minore stesso.

L'Ufficio Immigrazione della Questura di Venezia:

- a) rilascia il permesso di soggiorno per il bambino, previo appuntamento fissato via PEC con l'Ufficio Immigrazione.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia:

- a) su segnalazione del gruppo di lavoro o della Direzione dell'ICAM, qualora la madre dimostri inadeguatezza genitoriale, inoltra ricorso al Tribunale per i Minorenni per eventuale provvedimento limitativo o decadenza della responsabilità genitoriale.

Il Tribunale per i Minorenni:

- a) emette eventuale provvedimento giudiziario, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 25 maggio 1998, n.286 "*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*" e successive modificazioni ed integrazioni, su istanza della madre in vista dell'uscita dall'I.C.A.M.

II. FASE DI RESTRIZIONE

RUOLO DEI DIVERSI SOGGETTI:

I.C.A.M., U.I.E.P.E., Comuni, Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare dei distretti 1 e 2.

La Direzione dell'I.C.A.M.:

- a) convoca periodiche riunioni operative del G.d.L. con cadenza almeno mensile dedicate alla predisposizione e al monitoraggio dei Progetti Quadro finalizzati alla socializzazione e protezione dei bambini ospiti della struttura;
- b) favorisce la predisposizione di programmi di accompagnamento esterno presso il nido, la scuola per l'infanzia e ogni altro luogo di aggregazione infantile debitamente individuato (spiaggia, piscina, eventi cittadini rivolti ai bambini della fascia di età interessata ecc.) con l'ausilio dell'eventuale associazione di volontariato o del volontario che supporta il bambino e gli operatori dei Servizi comunali interessati. Provvede alla predisposizione con gli altri soggetti competenti di progetti di affido diurno o di affido etero familiare residenziale quando ritenuti di prioritario interesse per la salvaguardia del benessere del minore.

La Direzione dell'U.I.E.P.E.:

- a) nell'ambito della periodica riunione dedicata all'ICAM, relaziona sugli esiti dell'indagine sociale e partecipa alla definizione e al monitoraggio del programma individuale relativo al minore, insieme agli altri attori coinvolti;
- b) partecipa agli incontri inter-servizi inerenti specifiche problematiche del bambino, in particolar modo qualora debbano essere trattati aspetti rilevanti anche per la costruzione della progettualità per la madre;
- c) nell'ambito dell'équipe penitenziaria, congiuntamente agli altri operatori, valuta l'esistenza dei presupposti per la costruzione di un'ipotesi di misura alternativa collaborando, insieme ai servizi esterni coinvolti, all'individuazione di un adeguato contesto per l'inserimento della coppia madre- bambino;
- d) nelle situazioni in cui si renda necessario o opportuno un collocamento all'esterno dell'Istituto della coppia madre bambino o solo di quest'ultimo e questi risultino senza fissa dimora o, comunque, laddove nessun ente locale riconosca la propria competenza alla presa in carico, l'U.I.E.P.E. proporrà alla Direzione dell'I.C.A.M. il coinvolgimento della Procura e del Tribunale per i Minorenni affinché venga designato un ente competente.

Il Tribunale per i Minorenni:

- a) se ritenuto opportuno, rilascia autorizzazione ai sensi dell'art. 31 del Testo Unico sull'immigrazione.

La Questura:

- a) doterà il minore di un permesso di soggiorno;
- b) in vista della dimissione, se il Tribunale per i Minorenni accoglierà l'istanza della madre del minore, rilascerà un permesso per assistenza minore ai sensi dell'art. 31 del Testo Unico sull'immigrazione, nel quale verrà inserito il minore.

iii. FASE DELLA DIMISSIONE

RUOLO DEI DIVERSI SOGGETTI NELL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

La Direzione dell'I.C.A.M.:

- a) In caso di uscita della madre dall'I.C.A.M., procede, ai sensi dell'art. 43 della

legge n. 354 del 1975 e successive modifiche ed integrazioni, ad informare l'U.I.E.P.E, almeno tre mesi prima delle previste dimissioni;

- b) qualora il bambino si trovi in affido familiare o in una struttura educativa sia con consenso della madre che su decreto del Tribunale per i Minorenni, la Direzione dell'ICAM informa, almeno tre mesi prima, lo specifico il G.d.L. che monitora i Progetti Quadro di cura, protezione tutela, relativamente ai tempi di dimissione della madre. Il G.d.L. valuterà se è opportuno, nel preminente interesse del minore, che alle dimissioni della madre il minore venga a lei ricongiunto oppure no. In entrambi i casi procederà ad operare come da consuete prassi con la madre, il Tribunale per i Minorenni e tutti i soggetti coinvolti.

IV. FASE POST DIMISSIONE

RUOLO DEI DIVERSI SOGGETTI POST DIMISSIONE

La Direzione dell'U.I.E.P.E.:

- a) se a seguito della dimissione si avvia una misura alternativa, individua un'assistente sociale di riferimento che segua il programma di trattamento previsto;
- b) se le dimissioni sono legate a fine pena, qualora opportuno e richiesto dall'interessata, vi può essere una presa in carico per un congruo periodo, come previsto dall'art. 46 della legge n. 354/1975.

Il Comune di Venezia:

il Comune di Venezia su richiesta della madre ex detenuta valuta:

- a) la presa in carico tramite la predisposizione di progetti socio-educativi individualizzati, l'eventuale inserimento della sola madre nella abitazione del Comune di Venezia destinato a donne lavoratrici in misura alternativa ed ex-detenute per una loro temporanea accoglienza;
- b) la gestione del Progetto Quadro di cura, protezione e tutela del minore con tutti gli interventi necessari nel caso rimanga sul territorio del Comune stesso con la madre, se ritenuti necessari;

Il Centro per l’Affido e la Solidarietà Familiare dei distretti 1 e 2:


- a) continua a sostenere gli eventuali progetti di affido familiare in corso in tutte le sue fasi fino alla sua conclusione.

Gli altri Comuni:

i Comuni competenti per residenza garantiranno:

- a) il sostegno e l’accompagnamento della madre se l’affido familiare rimane attivo o di madre e figlio dal momento in cui l’affido familiare si conclude;
- c) il sostegno alla madre ex-detenuta predisponendo eventuali interventi di reinserimento sociale in collaborazione con l’U.I.E.P.E.;
- d) il mantenimento del contributo economico dovuto per l’affido in caso questo prosegua.

Mestre,

 **Consiglio Regionale del Veneto**
U del 09/03/2020 Prot.: 0004137 Titolare 1.10.7.4
CRV CRV spdc-DET

Il Garante dei diritti della persona della regione Veneto,
firmato: *Dott.ssa Mirella Gallinaro* - firma acquisita con protocollo n. 2537 del 13/02/2020 -

Il Direttore dell’I.C.A.M. della casa di Reclusione Femminile di Venezia,
firmato: *Dott.ssa Antonella Reale* - firma acquisita con protocollo n. 2628 del 14/02/2020 -

Il Direttore dell’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Venezia,
firmato: *Dott.ssa Antonella Reale* - firma acquisita con protocollo n. 2628 del 14/02/2020 -

Il Questore di Venezia,
firmato: *Dott.ssa Sara Bellantoni con delega del signor Questore Dott. Maurizio Masciopinto* - firma acquisita con protocollo n. 2901 del 19/02/2020 -

Per il Comune di Venezia,

firmato: *Direttore Dott. Luigi Gislon* Direzione Coesione Sociale Comune di Venezia
- firma acquisita con protocollo n. 2874 del 19/02/2020 -

Per il Comitato dei Sindaci dei Comuni di Marcon, Quarto d'Altino, Venezia

firmato: *Presidente Dott. Simone Venturini* - firma acquisita con protocollo n. 2874 del 19/02/2020 -

Il Direttore Generale dell'Azienda Ulss n. 3 "Serenissima"

firmato: *Dott. Giuseppe Dal Ben* - firma acquisita con protocollo n. 2779 del 18/02/2020 -

Per presa d'atto,

Il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Venezia,

firmato: *Dott.ssa Maria Teresa Rossi* - firma acquisita con protocollo n. 2973 del 20/02/2020 -

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia,

firmato: *Dott. Mansueto Crepaz* - firma acquisita con protocollo n. 3952 del 05/03/2020 -